

# **TI\_GERICHTE 16.2019.1 vom 18. März 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-03-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2019.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2019.1)

FR: TI\_GERICHTE 16.2019.1 du 18 mars 2020

IT: TI\_GERICHTE 16.2019.1 del 18 marzo 2020

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il Giudice di pace non ha fissato il valore litigioso, ma data la sua competenza a giudicare le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– (art. 31 cpv. 1 lett. a LOG), si può ritenere che il valore litigioso non superi tale cifra, circostanza che le parti non contestano. Ne segue la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 27 novembre 2018 (cfr. tracciamento dell'invio postale n. 98\_\_\_\_\_ agli atti). Introdotto il 20 dicembre 2018, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, accertato che il convenuto, come peraltro da lui stesso ammesso, utilizza il fondo dell'attore senza il suo consenso e senza che nessun contratto sia mai stato concluso tra le parti, ha stabilito che il suo agire è illecito e costituisce un manifesto abuso della proprietà altrui. Dopo aver “accettato” che il convenuto è “in buona fede affermando di non avere costruito il manufatto”, egli ha rilevato che “una

mutazione dell'azione in corso di causa non può essere ammessa (art. 227 CPC)”, che l'art. 125 CPC dispone di “limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni” e di non entrare “nel merito a sapere chi di fatto ha costruito il manufatto, con quale domanda di costruzione e con quale permesso a costruire venne autorizzato tale fabbricato (sono altre le autorità preposte che devono intervenire secondo i propri ruoli di competenza)”. Ricordato, infine, che l'attore ha asserito che è da dieci anni che sta cercando invano di ottenere la liberazione del proprio fondo occupato illegalmente dal convenuto “attraverso la costruzione di una baracca-legnaia”, il Giudice di pace ha accolto la petizione.

#### **E. 4**

Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avere considerato che l'edificio posto sulla particella n. 5261 non è stato da lui costruito e che pertanto, non essendone il costruttore, non può essere obbligato a rimuoverlo. Per di più, egli soggiunge, l'attore non ha recato alcuna prova a sostegno della sua allegazione secondo cui sarebbe stato il vicino a realizzare la costruzione oggetto della vertenza. a) Nella fattispecie, l'attore ha postulato la “restituzione del terreno sgombro dalle strutture nel frattempo abusivamente costruite sul fondo di mia proprietà [particella n. 5261]”. Non è ben chiaro sulla base di quale norma egli fonda la sua pretesa. Ad ogni modo, per l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. A tale scopo per ottenere la restituzione della cosa di cui è sprossessato egli dispone dell'azione di rivendicazione, mentre per fare cessare una turbativa pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa egli ha a disposizione l'azione negatoria (Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 6<sup>a</sup> edizione, pag. 401 n. 1397). Trattandosi di una costruzione edificata interamente su un fondo altrui, l'art. 671 cpv. 1 CC prescrive che ove taluno adoperi materiale proprio per costruire su fondi altrui, il materiale diviene parte costitutiva del fondo (principio dell'accessione). Il proprietario del fondo può, dal canto suo, esigere la rimozione della costruzione eseguita senza il proprio consenso, in quanto ciò si possa fare senza danno sproporzionato (art. 671 cpv. 3 CC combinato con l'art. 671 cpv. 2 CC). La natura dell'azione dell'art. 671 cpv. 3 CC è invero controversa. Per alcuni autori si tratta di un caso di applicazione dell'azione negativa dell'art. 641 cpv. 2 CC (Steinauer, *op. cit.*, pag. 409 n. 1429 e vol. I I, 4<sup>a</sup> edizione, pag. 133 n. 1640a con rinvio ad Haab in: *Zürcher Kommentar*, 1977, n. 23 ad art. 671-673 CC; Marchand in: *Commentaire Romand*, CC II, Basilea 2016, n. 27 ad 671; Simoni/Sutter, *Schweizerisches Immobiliarsachenrecht*, vol. I, Basilea 1990, pag. 155, n. 44), mentre per altri si tratta di una pretesa di natura obbligatoria (Rey/Strebel in: *Basler Kommentar*, ZGB II, 6<sup>a</sup> edizione, n. 13 ad art. 671 con rinvio a Meier-Hayoz in: *Berner Kommentar*, 3<sup>a</sup> edizione, n. 26 ad art. 671 CC; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A\_719/2015 del 1° marzo 2016 consid. 2.2 con rinvii). Ad ogni modo, l'edificazione di un manufatto su un fondo altrui senza il consenso del proprietario del fondo è qualificata come un'usurpazione, ovvero una turbativa pregiudizievole alla proprietà in virtù dell'art. 641 cpv. 2 CC. Il proprietario del fondo può quindi chiedere la rimozione del manufatto con una tale azione. L'azione negatoria va quindi diretta contro il perturbatore, ovvero colui che è all'origine della turbativa sul fondo altrui (DTF 145 III 121 consid. 4.1 con rinvii) e segnatamente l'autore della costruzione. b) Nella fattispecie, il convenuto ha ammesso sì di utilizzare il fabbricato posto sulla particella n. 5261 appartenente all'attore per depositarvi della legna e del materiale vario ma ha sempre contestato di essere l'autore della costruzione. Essendo controversa quest'ultima circostanza andava pertanto provata dall'attore (art.

## E. 8

CC; art. 150 cpv. 1 CPC). In realtà, agli atti non figura alcuna prova su chi abbia costruito tale fabbricato, di modo che RE 1 è finanche sprovvisto della legittimazione passiva. Egli non può dunque essere tenuto a demolire un'opera da lui non costruita. La decisione del Giudice di pace si rivela errata e deve quindi essere annullata. 5. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Ora, l'uso dell'immobile posto sul fondo dell'attore da parte del convenuto senza alcun diritto costituisce una turbativa, onde il diritto di CO 1 di esigere la rimozione del materiale ivi depositato. Del resto, RE 1 aveva manifestato la sua disponibilità ad asportare “quanto di sua proprietà” dal noto fabbricato (osservazioni del 3 ottobre 2018, pag. 2; verbale del 22 novembre 2018). Ne segue che la decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che al convenuto dev'essere ordinato di sgomberare il materiale da lui depositato nell'immobile posto sulla particella n. 5261. Misure di esecuzione non sono state richieste (art. 236 cpv. 3 CPC). 6. Le spese processuali dell'odierno giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene causa vinta sulla revoca dell'ordine di demolire l'immobile ma non l'integrale reiezione della petizione. Tutto sommato egli esce vittorioso per due terzi e deve sopportare di conseguenza un terzo degli oneri processuali, mentre l'attore andrebbe chiamato ad assumere la rimanenza, con obbligo di rifondere un'indennità per ripetibili ridotta. CO 1, tuttavia, si è astenuto dal proporre a questa Camera di respingere il reclamo, rinunciando a formulare osservazioni. Egli non può essere ritenuto soccombente e non può essere tenuto ad assumere costi né a rifondere indennità (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Né l'interessato può ritenersi avere indotto il primo giudice in errore, ciò che avrebbe giustificato di addebitargli le spese (sentenza del Tribunale federale 5A\_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Ne segue che, in definitiva, conviene riscuotere unicamente la quota di oneri processuali a carico del reclamante. Quanto agli oneri di primo grado, non si pone problema di spese processuali, il Giudice di pace non avendole riscosse. Per quel che è delle ripetibili, l'attore dovrebbe versare al convenuto un'indennità per ripetibili ridotte. In realtà quest'ultimo si limita a “protestare spese, tasse e ripetibili” e non indica quale cifra gli andrebbe riconosciuta ciò che rende inammissibile la richiesta (DTF 143 III 112 consid. 2.1). Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata: 1. La petizione è accolta nel senso che è ordinato a RE 1 di liberare entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione l'immobile posto sulla particella n. 5261 RFD di \_\_\_\_\_ da tutto il materiale, di qualsiasi natura, ivi depositato. 2. Non sono prelevate spese processuali. II. Le spese del reclamo, ridotte, di fr. 165.– sono poste a carico di RE 1. III. Notificazione a: – avv. ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi

giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.